**ADDENDOUM**

**al REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE**

**L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova** *(di seguito l’Ordine)*:

### VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

**VISTA** laLegge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

### VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»

### VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale adottato dall’Ordine ed attualmente vigente;

**ADOTTA**

 **il presente Addendum**

### al fine di conformare il Regolamento negoziale ai principi ed alle finalità sottese al predetto quadro normativo ed al fine di estendere al presente regolamento la deroga introdotta dal D.L. 76/2020 e dal D.L. 77/2021 in ordine all'organizzazione dell’attività negoziale dell’Ordine degli Architetti, P.P.C., nonché in merito agli acquisti necessari per lo svolgimento delle attribuzioni dell’Ordine degli Architetti, P.P.C..

In particolare, in deroga dell’art. 36.2 del Codice dei contratti, si applicano le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all’art 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 20.07.2021, n. 108, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga a quanto previsto nel Regolamento Negoziale adottato dall’Ordine, cui il presente addendum forma parte integrante.

Pertanto, con riguardo all’affidamento diretto di **lavori di importo inferiore a 150.000 euro** e per **servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro** l’Ordine potrà procedere all'**affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici,** fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Per quanto attiene l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie espresse, si applica la procedura espressa al testo dell’art. 51.2.2 del D.L. 77/2021. Pertanto, per importo di lavori compreso fra 150.000 euro ed un milione, si prevede la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici; per importo di servizi e forniture compreso tra 139.000 euro e 431.000 euro si prevede la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici.

Genova, 23/11/2022